CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **4 dicembre 2024** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Canonica d'Adda (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal vicesindaco del Comune di Canonica d'Adda, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 13 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione al n. 22616, nonché la successiva nota prot. n. 8738 del 2 dicembre 2024, attraverso

la quale il commissario straordinario – nel frattempo subentrato agli ordinari organi comunali, a seguito del relativo scioglimento – ha rinnovato l'interesse del Comune a ricevere il parere della Sezione in ordine al quesito;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 257/2024 di assegnazione della richiesta di parere per la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Il vicesindaco del Comune di Canonica d'Adda ha chiesto alla Sezione se l'amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni del 10 giugno 2024, avendo riscontrato presunte irregolarità contabili, sia tenuta - ed entro quali termini - a rideterminare il risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023 approvato dalla precedente amministrazione, che - secondo quanto affermato nell'istanza - celerebbe un disavanzo. L'istanza ha inoltre chiesto come superare l'eventuale dissenso del responsabile dei servizi finanziari rispetto alla rideterminazione del risultato di amministrazione e riferito che il Comune risulta privo dell'organo di revisione, a causa dei ripetuti rifiuti di accettazione dell'incarico da parte dei professionisti estratti dalla Prefettura di Bergamo. A seguito delle dimissioni del consiglio comunale, e a seguito della nomina di un commissario straordinario preposto all'esercizio dei poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale in forza del decreto del Prefetto di Bergamo n. 137322 del 22 novembre 2024, l'organo straordinario ha confermato l'interesse del Comune a conoscere l'avviso della Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'accesso delle autonomie territoriali alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Nel caso in esame, il quesito sottoposto alla Sezione è ammissibile sotto il profilo soggettivo, poiché proveniente da uno degli enti espressamente legittimati dalla legge ad accedere alla funzione consultiva e rinnovata e sottoscritta dal commissario straordinario. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.lgs. 267/2000, il commissario straordinario, che subentra agli organi ordinari dell'ente in seguito al relativo scioglimento, è munito di generali poteri di rappresentanza politico-istituzionale e legale e, conseguentemente, abilitato a esprimere la volontà dell'ente locale anche attraverso la richiesta di accesso alla funzione consultiva in materia contabile (Sez. reg. contr. Lombardia n. 77/2020/PAR e n. 73/2024/PAR; Sez. reg. contr. Emilia Romagna n. 28/2016/PAR; Sez. reg. contr. Sicilia n. 80/2015/PAR; Sez. reg. contr. Lazio n. 58/2018/PAR). L'istanza è inoltre ammissibile dal punto di vista oggettivo, concernendo una questione

interpretativa in materia di contabilità pubblica, suscettibile di vaglio nel quadro della sana gestione finanziaria dell'ente locale all'interno del quale la Corte dei conti è legittimata a pronunciarsi.

2. Procedendo all'esame del merito della questione, va detto che, in caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l'ente locale è senz'altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa. Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell'attendibilità e della correttezza, affermati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. Il principio di veridicità, "*obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali*", "*ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio*". Si tratta di un principio a carattere generale, da osservarsi sia in fase di rendicontazione, sia nel corso della gestione e in sede di elaborazione dei documenti di previsione, "*nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento*"; tale postulato richiede che tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale siano sostenute da "*fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti*" e impone di evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che devono invece essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

L'Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 coordina il principio di veridicità dei documenti contabili con quello dell'attendibilità, in base al quale "*un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa*". Tali principi devono quindi a loro volta essere interpretati alla luce del postulato della rilevanza, in base al quale "*errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari*"; un'informazione "*è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione*".

3. Tanto premesso in merito all'obbligo dell'ente di ristabilire una rappresentazione veritiera, attendibile e corretta dei propri saldi finanziari in caso di ritenuta erroneità di quanto esposto nei documenti contabili sino a oggi certificati e approvati, osserva il Collegio che, al momento di adozione della presente delibera, la prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia *ex nunc* è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l'approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2024, in base all'art. 186,

comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l'attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 - stando a quanto dichiarato dal vicesindaco nel novembre 2024 - qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2024. In proposito va considerato che la *ratio* della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell'Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare "*le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione*", e di consentire l'elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell'ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell'Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione "*di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura*".

Nella contingente situazione di sospensione degli organi ordinari del Comune interrogante, l'approvazione del bilancio di previsione, completo dei relativi allegati - inclusa la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2024 - è rimessa al commissario straordinario operante con i poteri del consiglio comunale; sulla proposta di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 239 TUEL, esprimerà parere obbligatorio l'organo di revisione, *medio tempore* individuato dalla Prefettura di Bergamo. Un ruolo cruciale all'interno di tale procedura è naturalmente riconosciuto al responsabile del servizio finanziario, cui competono - quali inderogabili doveri d'ufficio - tanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla delibera di approvazione del bilancio (art. 147-*bis* TUEL), quanto la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, dei quali la legge lo costituisce garante (art. 153, comma 4, TUEL).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia rende nelle considerazioni sopra esposte parere sul quesito del Comune di Canonica d'Adda.

Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Canonica d'Adda.

Così deliberato nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Il Relatore	Il Presidente
(Iole Genua)	(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

31 dicembre 2024

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)